SENT. 240/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA — Presidente

Dott. Roberto RIZZI — Consigliere relatore

Dott. Nicola RUGGIERO — Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA — Consigliere

Dott. Cosmo SCIANCALEPORE — Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al n. **60673** del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio n. 165/2022, depositata il 21/2/2022

proposto da

OMISSIS, nato a OMISSIS (OMISSIS), il OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dall' Avv. Alessandro Marchetti, presso lo studio del quale in Roma, via Paolo Emilio n. 71 è elettivamente domiciliato- indirizzo pec: alessandromarchetti@ordineavvocatiroma.org -

[APPELLANTE]

contro

– **MINISTERO DELLA DIFESA**, Direzione generale della previdenza

e della leva, I Reparto, 4° Divisione, con sede in Roma, viale dell'Esercito n. 186, indirizzo pec: previmil@postacert.difesa.it

[APPELLATO]

VISTO l'atto di appello.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITO, nell'udienza del 21/10/2025, svolta con l'assistenza della Dott.ssa Eliana Giorgiantoni, omessa, con il consenso delle parti, la relazione del magistrato relatore, l'Avv. Simona Marchetti, in sostituzione dell'Avv. Alessandro Marchetti, in rappresentanza dell'appellante. Non comparsa l'Amministrazione appellata.

FATTO

Con sentenza n. 165/2022, depositata il 21/2/2022, la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio accoglieva parzialmente il ricorso promosso dall'ex Caporale maggiore OMISSIS al fine di ottenere *«il riconoscimento dell'assegno di superinvalidità Tabella E lettera B in aggiunta all'assegno di 1^ categoria già in godimento oltre l'indennità di assistenza e di accompagnamento previsti per legge con decorrenza 9.05.2000 per l'infermità "gravi esiti neurologici e psichici di valido trauma cranico concussivo fratturativo con area di contusione encefalica" oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi della L.205/2000»*.

In particolare, il primo giudice riconosceva l'auspicato trattamento ma reputava che lo stesso spettasse solo *«a decorrere dal giugno 2016»*, anziché dal 9/5/2000, come richiesto dal ricorrente.

Nel riconoscere il diritto all'assegno di superinvalidità, all'indennità di assistenza e di accompagnamento, pur se con una decorrenza successiva a

quella prospettata nella domanda introduttiva, il primo giudice nulla statuiva sulla debenza dei ratei arretrati e sugli accessori dovuti su tali importi (benché espressamente richiesti con il ricorso introduttivo del giudizio).

Avverso tale decisione proponeva appello il OMISSIS dolendosi della *«Violazione dell'art.429 co. 3 c.p.c.; 150 disp. att. c.p.c.; 1282 c.c.; art.5 L. 205/2000; art. 167, 3^ comma D.L. n. 174/2016»*.

Ad opinione dell'appellante - premesso che aveva espressamente chiesto nel ricorso introduttivo gli accessori di legge ma il giudice unico aveva omesso di riconoscerli - in base alle evocate disposizioni ed in aderenza al pacifico orientamento giurisprudenziale di questa Corte, avrebbe dovuto essere riconosciuta la spettanza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali *«con decorrenza 4.06.2016 secondo il c.d. importo differenziale stabilito dalle SS.RR n. 10/2002/QM»*.

Concludeva articolando le seguenti conclusioni: *"Voglia accogliere il presente ricorso in Appello con il riconoscimento degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria ai sensi delle leggi sopra richiamate sulle somme corrisposte a titolo di assegno di superinvalidità tabella E/lett. B oltre l'indennità di assistenza e di accompagnamento previsti per legge»*.

Con memoria depositata in data 14/10/2025, il Ministero della Difesa, pur ritenendo che, sotto un profilo squisitamente tecnico, la sentenza avrebbe dovuto considerare anche gli arretrati pensionistici, evidenziava che comunque, con il decreto n. 533 del 14/3/2022, aveva dato esecuzione alla sentenza modulando le spettanze in base a quanto espressamente nella stessa era previsto.

Pertanto, non svolgeva argomentazioni per resistere al gravame *«non rilevando*

profili di illegittimità nelle censure sollevate dall'appellante al capo di Sentenza impugnata». Si rimetteva, pertanto, alla decisione del Collegio e chiedeva la compensazione delle spese.

All'udienza del 21/10/2025, non comparso il rappresentante del Ministero della Difesa, l'Avv. Simona Marchetti, si riportava agli atti e insisteva per l'accoglimento dell'appello in merito al riconoscimento del maggior importo tra interessi e rivalutazione, con condanna alle spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, deve essere delineato il perimetro della controversia, per come definito in base al fisiologico operare del principio devolutivo, entro cui è circoscritta la cognizione del giudice di appello.

Oggetto residuo della controversia è, esclusivamente, la spettanza degli accessori sui ratei arretrati.

In proposito, occorre constatare che, all'esito del primo grado del giudizio, è mancato il riconoscimento del diritto a percepire i ratei arretrati degli emolumenti ritenuti spettanti, richiesti espressamente nelle conclusioni del ricorso introduttivo ("*oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi della L.205/2000")*.

Gli elementi argomentativi che l'appellante ha dedotto a fondamento dell'impugnazione attengono, invero, esclusivamente alla sostanza della pretesa: sono infatti, concentrati sulla ricostruzione della disciplina degli accessori in caso di esito fausto di un giudizio promosso per il riconoscimento di emolumenti pensionistici.

A ben vedere, però, sul punto non vi sono opinioni divergenti tra i contraddittori, concordando l'appellato sulla prospettazione del proponente l'impugnazione circa la debenza degli stessi.

Il piano della controversia, quindi, si muove sul profilo, meramente procedurale, del mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, di spettanze che l'attore aveva indubbiamente titolo a fruire nel caso l'azione proposta avesse avuto esito fausto.

In questa prospettiva, il motivo di appello, articolato come violazione di norme sostanziali, deve essere riqualificato come violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, alla cui operatività nel processo contabile non osta la mancata menzione, nell'art. 7 c.g.c., della norma che lo prevede - l'art. 112 c.p.c -, trattandosi di principio immanente, quale corollario del "*principio della domanda*" di cui all'art. 99 c.p.c., norma oggetto di esplicito rinvio da parte del secondo comma del citato art. 7 c.g.c. (cfr. Sez. II App., sentenze n.72/2022 e n. 663/2022).

Trattandosi di *error in procedendo* che si è convertito in motivo di gravame, sostanziante una questione di diritto che non richiede accertamenti in punto di fatto, è consentito a questo Collegio di appello, considerati i limiti al gravame pensionistico posti dall'art.170 c.g.c, pronunciarsi nel merito (*in terminis*, Sez.II App.n.486/2014, n.37/2015; Sez. III App.n.149/2015).

La spettanza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme arretrate è giuridicamente fondata, dovendosi applicare l'art. 167, comma 3, c.g.c. secondo cui *«Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti pensionistici, determina, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal*

ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito secondo le vigenti disposizioni, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto».

In aderenza a tale previsione al riconoscimento del diritto ai benefici pensionistici deve seguire anche il riconoscimento del diritto agli accessori di legge a decorrere dalla medesima decorrenza, ovvero dal 4 giugno 2016 - capo questo della decisione di primo grado ormai passato in giudicato in mancanza di gravame - e *«secondo il c.d. importo differenziale stabilito dalle SS.RR n. 10/2002/QM»*.

Conclusivamente, l'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a beneficio del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello

definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, riconosce il diritto al pagamento, sugli importi arretrati, della rivalutazione monetaria e degli interessi nella misura legale, a far data dal 4 giugno 2016 e secondo il c.d. importo differenziale stabilito dalle SS.RR n. 10/2002/QM.

Liquida, in favore del difensore, dichiaratosi antistatario della parte appellante risultata vittoriosa, le spese nella misura di € 500,00, oltre accessori di legge come e se dovuti, ponendo il relativo onere sul Ministero della Difesa risultato soccombente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Dott. Roberto Rizzi Dott.ssa Daniela Acanfora

Firmato Digitalmente Firmato Digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 19 NOVEMBRE 2025

p. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

Firmato Digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Acanfora

Firmato Digitalmente

Depositato in Segreteria il 19 NOVEMBRE 2025

p. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

Firmato Digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 19 NOVEMBRE 2025

p. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

Firmato Digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco